




il GIORNALE dell'INGEGNERE



QUINDICINALE DI INFORMAZIONE PER GLI INGEGNERI ITALIANI

Positivo svolgimento del XXXVII Congresso degli Ordini

La cultura dell'ingegnere al servizio della comunità



Il concetto di "qualità della vita" così frequentemente evocato – e spesso abusato – è stato trasferito nel corso dei lavori a un ambito di rilevanza sociale e morale. Mai come ora l'umanità ha avuto bisogno di tecnici, di scienziati, di ricercatori che si mettano a fare i medici di questo grande malato che è il nostro pianeta. Viviamo in un'epoca di grande trasformazione e dobbiamo formare ingegneri che lavorino quanto meno in Europa quando non addirittura in un contesto mondiale, raccogliendo la sfida che la civiltà ci sta ponendo per un fine nobile: progredire sposando la tecnica alla cultura dell'uomo

Questo XXXVII, Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri, che l'Ordine di Pistoia, presieduto



– abbiamo affidato specifico incarico a un professionista esterno.

Questo nell'ambito della ristrutturazione organizzativa del CNI, ormai avviata secondo l'indirizzo approvato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini, che prevede fra l'altro una nostra puntuale presenza a Bruxelles nell'ambito del CLAIU, l'organismo professionale di cui facciamo parte e che rappresenta gli ingegneri europei di lunga affermazione accademica, onde seguire meglio l'attività degli organi comunitari".

La denuncia delle improprie attribuzioni professionali è stata molto ferma. Ha detto Angotti: "Accade che alle leggi dello Stato si sostituiscano i pareri della pubblica amministrazione.

Questione morale Lo scambio occulto

Scriveva Barbara Spinelli (La Stampa, 15 settembre 1992), che il male oscuro di cui soffrono quasi tutte le nazioni d'Europa, e in particolare la nostra, può assumere sembianze di vario tipo (la corruzione delle classi dirigenti o la sregolatezza della moneta) ma la sua vera origine è un'altra, è insediata nel cuore stesso della società, è una forma di disaffezione nei confronti della cosa pubblica che affligge non solo paesi a moneta debole come il nostro, ma anche paesi a moneta forte come la Germania. Se in Italia il disorienta-

L'Ingegnere e la legge

L'Ufficiale del Genio Militare è ingegnere a pieno titolo

*Rassegna di giurisprudenza commentata
di Massimo D'Ambrosio, magistrato*

Cass., Sez. Un., 14 gennaio 1992, n. 362, Pres. Montanari Visco, Rel. Sensale - Mazzeo c. Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Novara.

Professionisti - Ingegneri e Architetti - Ufficiali Generali e Superiori del Genio Militare - Ingegnere - Professione - Esercizio - Abilitazione ex artt. 180 e 184 del R.D. n. 1592 del 1933 - Rilascio - Provvedimento - Valore ed effetti - Rimozione degli effetti - Mezzi - Questioni di legittimità costituzionale delle norme predette con l'art. 33, quinto comma, cost. - Manifesta infondatezza.

(Cost. art. 33; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 4; R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, art. 180, 184).

Il ricorrente, Colonnello del Genio Militare aveva ottenuto dal ministro della Pubblica Istruzione il decreto di abilitazione dell'esercizio della professione di Ingegnere ai sensi dell'art. 184 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, ma non era stato iscritto dal Consiglio dell'Ordine, perché il richiedente non solo non era laureato in Ingegneria, ma non aveva

neppure sostenuto l'esame di Stato previsto dall'art. 33 della Costituzione. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, successivamente investito del processo, sollevava questione di legittimità costituzionale del T.U. 1592/33 in relazione agli artt. 3 e 33 della Costituzione, ma la questione era dichiarata dalla Corte Costituzionale manifestamente inammissibile con ordinanza 18 febbraio 1988, n. 197. Il 5 novembre dello stesso anno il Consiglio Nazionale rigettava egualmente il ricorso, sostenendo che in ogni caso l'iscrizione degli Ufficiali Generali e Superiori del Genio Militare prevista dall'art. 4 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 doveva essere disapplicata, perché in contrasto con l'art. 33 della Costituzione che prescrive tassativamente l'esame di Stato.

La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe, ha cassato con rinvio la decisione da ultimo emessa. Invero l'abilitazione all'esercizio della professione, rilasciata dal ministero della Pubblica Istruzione ha natura di accertamento costitutivo, e l'Ordine professionale non può che prendere

atto dell'esistenza dell'abilitazione stessa, mentre l'art. 4 del R.D. 2537/1925 non è altro che riproduzione dell'art. 3 della L. 1395/1923, sicché, secondo la Corte, la pretesa di applicazione della norma regolamentare "si è risolta in una inammissibile disapplicazione della legge". In sostanza la Corte di Cassazione ammette che il Legislatore abbia il potere di considerare equipollenti i corsi di studio che si svolgono presso istituti o accademie militari con i corsi che vengono impartiti presso le Facoltà Universitarie di Ingegneria, e di equiparare gli esami e i titoli conseguiti nel corso della carriera militare ai requisiti occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale, ivi compreso l'esame di Stato.

Da ciò consegue l'insindacabilità da parte del Consiglio dell'Ordine dell'abilitazione professionale rilasciata dal ministero della Pubblica Istruzione, senza possibilità che possa essere messa in discussione l'esistenza di alcuno dei presupposti tassativamente previsti dall'art. 180 del T.U. 1592/1933.